



**REGOLAMENTO CIMITERO**  
**DI**  
**BOSCO GURIN**

# REGOLAMENTO DEL CIMITERO DEL COMUNE DI BOSCO GURIN



## Capitolo I

### Definizione – amministrazione - sorveglianza

#### Definizione

##### **art. 1**

Il cimitero del Comune Bosco Gurin sorge sul mapp. 43 RFD di proprietà comunale. È luogo destinato ad ospitare salme, ceneri o resti di salme nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

#### Amministrazione

##### **art. 2**

Il cimitero è amministrato dal Municipio che deve vigilare sull'osservanza del presente Regolamento e delle leggi applicabili. È riservata la facoltà di attribuire alcuni compiti all'amministrazione comunale e ai propri servizi nell'ambito delle deleghe conferite dal Regolamento comunale. Il Municipio può inoltre designare un custode.

#### Sorveglianza

##### **art. 3**

Il Municipio esercita la sorveglianza del cimitero per quanto di competenza del Comune, verificando la pulizia, l'ordine, il disciplinamento e l'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dai privati dalle concessioni accordate. Provvede inoltre alla tenuta a giorno del piano del cimitero e dei registri delle tumulazioni.

## Capitolo II

### Concessioni – inumazioni - esumazioni

#### Concessioni

##### **art. 4**

Le concessioni per l'occupazione dei posti sono rilasciate dopo il decesso.

Il richiedente, salvo avviso contrario degli eredi legittimi del o dei defunti tumulati delle aree o nei posti dati in concessione, rappresenta gli stessi verso il Comune per quanto stabilito dal presente regolamento. Gli eredi legittimi del defunto o dei defunti possono in ogni tempo designare un altro rappresentante.

In mancanza di un rappresentante designato eventuali comunicazioni concernenti le aree o i posti dati in concessione saranno assicurate tramite avviso all'albo comunale, sul sito web del Comune e sul Foglio Ufficiale.

#### Autorizzazioni

##### **art. 5**

Salme, resti di salme o ceneri possono essere inumati o depositati per l'inumazione nel cimitero solo con l'autorizzazione del Municipio nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

#### Inumazioni

##### **art. 6**

Hanno diritto di essere sepolte o deposte nel cimitero:

- a) le salme e le ceneri di persone decedute nella giurisdizione comunale, ovunque sia stato in vita il loro domicilio;
- b) le salme, le ceneri, le ossa di persone domiciliate nel Comune immediatamente prima della morte e di persone attinenti di Bosco Gurin decedute anche al di fuori della giurisdizione comunale;
- c) le salme, le ceneri, le ossa di altre persone, ritenuta la competenza del Municipio di rilasciare la relativa autorizzazione caso per caso e per situazioni eccezionali.

#### Tempo prescritto per la sepoltura

##### **art. 7**

Non si può procedere alla sepoltura delle salme prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte o da un'altra autorità competente, in ogni caso non prima di 24 ore dalla morte.

#### Salme di estranei

##### **art. 8**

Gli estranei morti sul territorio del Comune dei quali non si rintracciano parenti o conoscenti vengono seppelliti nel cimitero comunale. Le salme non potranno essere inumate prima della conclusione delle constatazioni di legge. Rimane riservata l'applicazione delle tasse come al presente regolamento.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esumazioni             | <p><b>art. 9</b><br/>Salvo richiesta dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.</p> <p><u>Esumazioni straordinarie:</u> Le esumazioni consentite prima di questo lasso di tempo saranno fatte alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio. In ogni caso tutte le esumazioni di salme, ossa o ceneri soggiacciono all'autorizzazione preventiva del Municipio. I parenti o gli eredi se conosciuti vengono informati.</p> |
| Dimensioni delle fosse | <p><b>art. 10</b><br/>Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:</p> <p>a) <u>per adulti</u><br/>cm 200 di lunghezza, cm 80 di larghezza e cm 180 di profondità.</p> <p>b) <u>per bambini fino all'età di 10 anni</u><br/>cm 150 di lunghezza, cm 50 di larghezza e cm 150 di profondità.</p> <p>La distanza tra le fosse deve essere di cm 50 da ogni lato.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Distanza tra le fosse  | <p><b>art. 11</b><br/>La distanza tra le fosse deve essere di cm 50 da ogni lato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Diposizioni d'igiene   | <p><b>art. 12</b><br/>In caso di morte per malattia contagiosa o di corpi in decomposizione il Municipio è tenuto a provvedere alla precisa esecuzione delle direttive ordinate dal medico delegato a tutela della pubblica salute.</p> <p>Le salme rinchiusi in casse metalliche devono essere collocate ad una profondità di cm 220.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Trasporto di salme     | <p><b>art. 13</b><br/>Il trasporto di salme deve essere eseguito nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Area divenuta libera   | <p><b>art. 14</b><br/>Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna immediatamente a disposizione del Municipio senza rimborso di alcuna tassa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Capitolo III Polizia

Orario

#### **art. 15**

L'orario di apertura del cimitero è stabilito dal Municipio.

Divieti d'ingresso  
Contegno

#### **art. 16**

È proibito l'accesso al cimitero di cani o altri animali  
Nel cimitero è vietato qualsiasi atto o comportamento indecoroso.

Divieto di commercio

#### **art. 17**

Nel cimitero e nelle immediate vicinanze è vietato vendere oggetti funebri, piantine o esporre insegne e avviso pubblicitari.

Pulizia

#### **art. 18**

Le aree devono essere tenute pulite e ordinate da parte dei parenti o dei concessionari. I rifiuti devono essere depositati negli appositi recipienti. I servizi comunali provvedono alla pulizia dei viali e degli spazi non dati in concessione.

Alfine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato lasciare all'aperto recipienti di ogni tipo colmi di acqua stagnante.

Coltivazione  
fiori e piante

#### **art. 19**

Sulle aree date in concessione possono essere coltivati esclusivamente semplici fiori o arbusti sempre verdi. È vietata la coltivazione di fiori o arbusti a foglie acleate.

Le piante sempreverdi non devono superare l'altezza di cm 100 né invadere le altre aree. In caso di inadempienza, dopo semplice richiamo, al rappresentante noto, i servizi comunali provvedono al ripristino delle disposizioni o all'estirpazione delle piante disseccate. Le spese che ne derivano sono addebitate.

Bordure

#### **art. 20**

Sulle tombe i parenti o concessionari sono tenuti a collocare a loro spese, entro un mese da ogni sepoltura, una piccola lapide o una croce anche provvisorie con le generalità del defunto.

Una bordura delimitante la parcella deve essere definitivamente posata ad opera dei parenti o dei concessionari entro un anno dalla sepoltura, trascorso il periodo di assestamento del terreno.



Croci in legno  
Obbligo

**art. 21**

Nel rispetto della tradizione secolare che deve essere tramandata, tutte le tombe per adulti devono essere obbligatoriamente dotate di una croce in legno, possibilmente di larice, a due spioventi, di un'altezza di cm. 130. Il costo è a carico del richiedente.

In alternativa per le tombe dei bambini fino all'età di 10 anni è permessa la posa di piccoli monumenti in legno e di un'altezza di cm. 100. Il costo è a carico del richiedente.

a) per bambini fino all'età di 10 anni

Lunghezza: cm 100

Larghezza: cm 50

Altezza: cm 100 massima

Manutenzione

**art. 22**

La manutenzione di bordure o altre strutture è a carico dei parenti o dei concessionari. Qualora la manutenzione non fosse sufficientemente curata, il Municipio vi può supplire previa diffida scritta ai parenti o concessionari noti o all'albo comunale e a spese degli obbligati.

Lavori nel cimitero

**art. 23**

Non è permesso nessun lavoro all'interno del cimitero nei giorni festivi e nel periodo che intercorre fra il 25 ottobre e il 5 novembre.

Danni e furti

**art. 24**

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni causati della natura o da terzi alle croci e agli accessori. È pure esclusa ogni responsabilità in caso di furto.

Termine di procedura  
Spurgo concessioni

**art. 25**

Per le concessioni giunte a scadenza e non più rinnovate o rinnovabili per le quali il Municipio decide di procedere allo spurgo viene avvertito personalmente il rappresentante degli eredi, assegnando un termine per comunicare la destinazione dei resti delle salme.

In mancanza di un rappresentante designato si procede alla pubblicazione di un avviso all'albo comunale e sul foglio ufficiale. Entro il termine indicato gli eredi del defunto devono comunicare per iscritto al Municipio le loro intenzioni. In mancanza di indicazioni, secondo il tipo di concessione, il Municipio procede allo spurgo in superficie o in profondità, all'eventuale incenerimento dei resti e al loro deposito nell'ossario comunale.

I manufatti funebri provenienti da spurgo e non ritirati entro termine fissato passano in proprietà al Comune che ne può disporre liberamente.

Per le concessioni scadute di cui non si conoscono gli eredi per le quali vi è l'obbligo di allontanamento dei resti il Comune si assume le spese per le esumazioni.

## **Capitolo IV**

### **Aree per sepolture comuni**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definizione              | <b>art. 26</b><br>Il cimitero dispone esclusivamente di aree per sepolture comuni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Possibilità di sepoltura | <b>art. 27</b><br>Ogni parcella può ospitare una sola salma. In parcelle già occupate possono essere collocati ceneri o resti di altre salme.<br><br>I resti non esumati che si rinvencono alla riapertura della fossa al momento di una nuova sepoltura vengono composti nello stesso luogo ma a maggiore profondità.                                                                                                                                    |
| Concessioni<br>Durata    | <b>art. 28</b><br>Le concessioni sono a pagamento e sono rilasciate al momento del decesso, in ogni caso mai in anticipo, seguendo la numerazione progressiva del piano del cimitero<br><br>La durata della concessione è di 30 anni<br><br>Alla scadenza della concessione l'area diviene oggetto di nuova concessione. Il concessionario precedente ha diritto al rinnovo per un ulteriore periodo trentennale mediante pagamento della relativa tassa. |
| Concessioni<br>Effetto   | <b>art. 29</b><br>Le concessioni non costituiscono un diritto di proprietà, bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.<br><br>In caso di spurgo le parcelle ritornano a completa disposizione del Comune. Alla scadenza o in caso di traslazione di resti per decisione del concessionario, la concessione scade.                                                                                                                            |
| Spurgo                   | <b>art. 30</b><br>I resti non esumati che si rinvencono alla riapertura della fossa al momento di uno spurgo vengono composti nello stesso luogo ma a maggiore profondità.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Esumazioni straordinarie

**art. 31**

Esumazioni straordinarie possono essere eseguite in base all'art. 9 del presente regolamento, previa autorizzazione del Municipio e a spese del richiedente.

## **Capitolo V Cinerari**

Definizione

**art. 32**

Nei cinerari sono a disposizione le celle destinate ad accogliere le urne e i resti di esumazione così come indicato sul piano del cimitero.

Concessioni

**art. 33**

Le concessioni di celle sono date al momento del decesso o al momento della presentazione della domanda per il deposito di ceneri o resti. L'ordine di assegnazione segue la numerazione progressiva fissata sul piano del cimitero.

Non è data un diritto di prenotazione.

Concessioni  
Durata

**art. 34**

Le concessioni di celle sono a pagamento e hanno una durata di 30 anni.

Alla scadenza della concessione il concessionario precedente ha diritto al rinnovo per un ulteriore periodo trentennale mediante pagamento della relativa tassa.

Concessioni  
Effetto

**art. 35**

Le concessioni di celle non costituiscono un diritto di proprietà, bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.

In caso di spurgo le celle ritornano a completa disposizione del Comune. Alla scadenza o in caso di traslazione di resti iscritti sulla lastra il concessionario scade nei suoi diritti.

Deposito

**art. 36**

In ogni cella cineraria possono essere depositati, con diritto di iscrizione sulla lastra di chiusura in granito, le ceneri o i resti di due salme.

Urne e cassette

**art. 37**

Le urne cinerarie e le cassette devono essere di metallo o di materiale infrangibile ed ermeticamente chiuse.



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chiusura<br>Iscrizioni e decorazioni | <b>art. 38</b><br>Le celle devono essere chiuse con una lastra di granito di uguale materiale di quelle già collocate.<br>Sulla lastra sono iscritti, con i caratteri e secondo le disposizioni prescritte dal Municipio, il cognome e il nome del defunto o dei defunti, l'anno di nascita e quello di morte.<br>Il portafiori, se richiesto, è fornito dal Comune, ritenuto che i fiori non dovranno oltrepassare la lastra di granito.<br>È vietata la posa di impianti di illuminazione fissi. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Capitolo VI

### Servizi funebri

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generalità      | <b>art. 39</b><br>I servizi funebri sul territorio del Comune possono essere affidati esclusivamente ad aziende in possesso della relativa autorizzazione cantonale d'esercizio. Le spese per questi servizi sono a carico degli eredi.                                                            |
| Giorni ed orari | <b>art. 40</b><br>I giorni e gli orari dei funerali sono accordati dal Municipio tenendo conto dell'esigenza dei famigliari.<br><br>Non sono autorizzati funerali la domenica e nei giorni festivi riconosciuti, riservate deroghe per circostanze eccezionali e giudizio esclusivo del Municipio. |
| Percorso cortei | <b>art. 41</b><br>I funerali nelle forme religiose partono dalla Chiesa Parrocchiale per il cimitero o il crematorio. I funerali nelle forme civili partono dall'ingresso del cimitero.                                                                                                            |

## Capitolo VII

### Art. 42 Tariffe

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <u>Aree per sepolture comuni</u>                                   | <b>CHF</b> |
| concessione domiciliati a Bosco Gurin                              | gratuito   |
| concessione attinenti di Bosco Gurin                               | 400.00     |
| concessione non domiciliati e non attinenti di Bosco Gurin         | 800.00     |
| <u>Cinerari</u>                                                    |            |
| Concessione domiciliati a Bosco Gurin                              | 100.00     |
| Rinnovo domiciliati a Bosco Gurin                                  | 100.00     |
| Concessione attinenti di Bosco Gurin                               | 200.00     |
| Rinnovo attinenti di Bosco Gurin                                   | 200.00     |
| Concessione non domiciliati o non attinenti di Bosco Gurin         | 400.00     |
| Rinnovo concessione non domiciliati o non attinenti di Bosco Gurin | 400.00     |
| <u>Portafiori</u>                                                  | 50.00      |

### Spese di sepoltura

Domiciliati a Bosco Gurin: gratuito

Attinenti di Bosco Gurin: 50% della spesa effettiva (prestazioni di terzi)

Altri: integralmente a carico del richiedente (prestazioni di terzi).

Tasse di decisione amministrativa

100.00

## **Capitolo VIII**

### **Disposizioni transitorie e finali**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Facoltà                     | <p><b>art. 43</b></p> <p>Al Municipio è data facoltà di rientrare in possesso di qualsiasi area o loculo quando ciò si rendesse necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragioni di interesse pubblico.</p> <p>In questo caso il Municipio assegna agli eredi un'altra collocazione equivalente a quella primitiva assumendosi le relative spese.</p> |
| Infrazioni                  | <p><b>art. 44</b></p> <p>Le infrazioni al presente regolamento sono punite con la multa ritenuto un minimo di CHF 200.00 e un massimo di CHF 5'000.00.</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Competenze<br>Contestazioni | <p><b>art. 45</b></p> <p>L'applicazione dei disposti del presente regolamento compete al Municipio. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.</p>                                                                                                                                                                                                 |
| Entrata in vigore           | <p><b>art. 46</b></p> <p>Il presente regolamento e le relative tariffe entrano in vigore con effetto al 1° gennaio 2020 riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.</p>                                                                                                                                                                                                               |
| Disposizione suppletorie    | <p><b>art. 47</b></p> <p>Per quanto non contemplato nel presente regolamento fanno stato le disposizioni della Legge sanitaria o di altre leggi vigenti.</p>                                                                                                                                                                                                                               |
| Abrogazioni                 | <p><b>art. 48</b></p> <p>Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del 23 aprile 1976 nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile.</p>                                                                                                                                                                                                       |

*oooooooooooo / oooooooooooooo*

Adottato dall'Assemblea comunale di Bosco Gurin il 7 giugno 2019

Approvato dalla Sezione Enti Locali con decisione no. 33-RE-15216 del 12 settembre 2019

**INTIMAZIONE****12 SET. 2019**Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

## La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 19 luglio 2019 del Municipio del Comune di Bosco Gurin postulante l'approvazione del nuovo Regolamento comunale del cimitero (RCim);

preso atto che:

- Il nuovo Regolamento è stato adottato dall'Assemblea Comunale il 7 giugno 2019;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato interposto;

visto il preavviso 5 agosto 2019 dell'Ufficio di sanità, Dipartimento della sanità e della socialità, che formula la seguente modifica (in grassetto):

### **Articolo 9** Esumazioni

Salvo richiesta dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'Ufficio di sanità del **Dipartimento della sanità e della socialità**, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

Con riferimento all'articolo 21 ricordiamo che la libertà di credo non va disattesa.

dato quanto sopra;

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione di approvazione dei regolamenti va pubblicata all'albo comunale;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio; il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

### **risolve:**

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale del cimitero del Comune di Bosco Gurin, con la modifica d'ufficio evidenziata nei considerandi.

2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune di Bosco Gurin.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
5. **Intimazione e comunicazione a:**
  - Municipio del Comune di Bosco Gurin, 6685 Bosco Gurin;
  - Presidente dell'Assemblea Comunale, per il tramite del Municipio.**Invio interno a:**
  - Ufficio di sanità, (dss-us@ti.ch);
  - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

Il Capo Sezione:

  
Marzio Della Santa

La Capoufficio amministrativo  
e del contenzioso:

  
Carla Biasca